N. **1846-1992**-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

presentata alla Presidenza il 9 ottobre 1996

(Relatore: **CARBONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

n. 1846

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati

Presentato l'11 luglio 1996

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 1992, d'iniziativa del deputato MAIOLO

Modifica dell'articolo 11 del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati

Presentata il 25 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge in esame è stato presentato dal Ministro di grazia e giustizia per rielaborare la disciplina contenuta nell'articolo 11 del codice di procedura penale e nell'articolo 1 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

La precipua finalità del disegno di legge consiste nel superamento definitivo delle situazioni di competenza reciproca che il vigente articolo 11 ha determinato in concreto. Il problema postosi fin dalla applicazione dell'articolo 41-*bis* del previgente codice di procedura penale non è stato superato dall'articolo 11 del nuovo codice di rito.

Infatti, se pure l'articolo 11 del codice di procedura penale ha sottratto la individuazione del giudice alla discrezionale valutazione della Corte di cassazione, introducendo definitivamente il sistema di determinazione della competenza originaria e non derivante della decisione della Corte ed ha precostituito in tal modo, in forma certa ed *ex ante*, il giudice territorialmente competente, tuttavia non ha risolto il problema posto dalla cosiddetta condizione di reciprocità avendo mantenuto il concetto della distanza minima, chilometrica o marittima, tra distretto ove opera il magistrato imputato o parte offesa e quello del giudice individuato secondo il suddetto criterio.

La norma vigente, peraltro, pur non superando il fondamentale limite appena accennato ha notevolmente migliorato l'impianto contenuto nell'articolo 41-*bis* del codice di procedura penale abrogato, di cui alla legge n. 879 del 1980; essa infatti:

ha introdotto la figura del magistrato danneggiato superando il precedente negativo orientamento giurisprudenziale formatosi con l'applicazione dell'articolo 41-*bis*;

ha preso in considerazione tutte le situazioni per le quali il procedimento deve essere devoluto alla competenza di un ufficio giudiziario diverso da quello in cui il magistrato esercitava le funzioni al momento del fatto, estendendo, in tal modo, l'applicazione a tutti i magistrati ordinari ed onorari.

Il legislatore, nella XI e nella XII legislatura, ha avvertito l'urgenza, anche sulla scorta della nota del Consiglio superiore della magistratura in data 24 marzo 1993, di fornire un impianto normativo capace di superare le situazioni, sempre più numerose, di competenza reciproca che, come evidenzia la relazione che accompagna il disegno di legge n. 1846, « hanno colpito la opinione pubblica, giustamente allarmata per la forte incidenza negativa sulla credibilità degli uffici comunque coinvolti nelle singole vicende ».

La Commissione in quelle legislature ha introdotto e mantenuto, nell'esame delle proposte di legge presentate dai deputati Martucci e Maiolo, il criterio di determinazione della competenza secondo tabella con un sistema di predeterminazione degli spostamenti evitando la reciprocità.

Il disegno di legge in esame, che sostanzialmente riproduce il capo II del decreto-legge n. 250 del 1996 le cui disposizioni erano state eliminate non essendo stata riconosciuta dal Senato la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e di urgenza, propone di sostituire, per evitare le situazioni di competenza reciproca nei provvedimenti a carico dei magistrati, l'attuale criterio fissato dall'articolo 11 del codice di procedura penale, basato sulla distanza chilometrica e quindi comportante anche gli ulteriori problemi talvolta posti dalla contiguità territoriale tra i due distretti – quello in cui opera il magistrato e quello competente per il procedimento – e più spesso dalla continuità di esercizio della funzione giurisdizionale in ragione della competenza territoriale così determinata, con una competenza circolare nell'ambito di una apposita tabella.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge sostituisce l'articolo 11 del codice di procedura penale demandando alla legge l'individuazione del distretto della corte di appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente per i procedimenti in questione.

L'articolo 2 del disegno di legge propone di sostituire nell'articolo 1 della norma di attuazione al codice di procedura penale il criterio della distanza chilometrica con quella tabella.

L'articolo 3 contiene la tabella.

L'articolo 4 detta disposizioni di carattere transitorio e relative alla ipotesi di connessione di procedimenti.

La Commissione giustizia, apprezzando la disponibilità espressa nella relazione del disegno di legge, propone un sistema più articolato di individuazione del distretto di corte di appello competente per i procedimenti, con la introduzione del criterio del sorteggio tra tre tabelle precostituite.

L'articolo 1, capoversi 1 e 2, del testo elaborato dalla Commissione sulla base di quello del Governo, riscrivono il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge sostituendo la parola « imputato » con le parole « persona sottoposta alle indagini ». In proposito è stata ravvisata l'esigenza, pur nella generale previsione dell'articolo 61, comma 2, del codice di procedura penale, di specificare in forma inequivoca, il momento di determinazione della competenza del giudice, ugualmente competente in materia, che ha sede nel capoluogo del distretto individuato dalla legge.

I capoversi 3 e 4 dell'articolo 1 assegnano alla competenza del giudice che ha sede nel distretto della corte di appello di Roma i procedimenti riguardanti i magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia, ritenendo di non potersi determinare altrimenti la competenza in ragione del particolare esercizio delle funzioni da parte dei suddetti magistrati.

L'articolo 2 contiene le modalità di determinazione della competenza mediante sorteggio con frequenza biennale fra tre tabelle contrassegnate con le lettere « A » - « B » - « C », predisposte evitando la contiguità territoriale nella individuazione dei distretti.

Provvede al sorteggio la Corte di cassazione con le modalità indicate ai capoversi 2 e 3 dell'articolo 2. La competenza è stata correttamente affidata alla Corte di cassazione, essendosi ritenuta questa una funzione di natura esclusivamente giurisdizionale e non amministrativa, quali quelle assegnate al Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 3 modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introducendo le tabelle.

L'articolo 4 contiene disposizioni di prima applicazione della legge e transitorie.

La Commissione ha elaborato il testo sopra illustrato avendo anche esaminato la proposta di legge n. 1992 di iniziativa del deputato Maiolo ed avendo ritenuto non condivisibile l'indicazione ivi espressa di determinare la competenza mediante sorteggio da effettuarsi a cura della Corte di cassazione per ogni procedimento.

Il metodo proposto consente l'individuazione del giudice competente solo *post factum* e, soprattutto, consente in astratto l'individuazione di distretti diversi anche in riferimento a procedimenti relativi a magistrati appartenenti al medesimo distretto o per più procedimenti riferentisi al medesimo magistrato. Non esclude, inoltre, sempre in astratto, procedendosi al sorteggio caso per caso, che possano determinarsi condizioni di continuità e soprattutto di competenza reciproca che hanno provocato quelle condizioni di disagio che le proposte e che i disegni di legge fino ad oggi proposti tendono a superare.

Si chiede, quindi, l'approvazione del testo elaborato dalla Commissione.

Francesco CARBONI, *Relatore*.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1846

—

ART. 1.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 11 – (*Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). – *1.* I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di **altro** distretto di corte di appello individuato dalla legge, **salvo che in tale distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto individuato dalla legge in riferimento alla nuova destinazione del magistrato.**

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

1. *Identico:*

« ART. 11 – (*Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). – *1.* I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di **persona sottoposta alle indagini** ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme **del presente** capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto **di corte di appello** in cui il magistrato esercita le **proprie** funzioni **ovvero** le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo **del** distretto di corte di appello **determinato** dalla legge.

2. **Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello collegato a quello determinato ai sensi del comma 1.**

3. **I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta alle indagini ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice che ha sede nel capoluogo del distretto della corte di appello di Roma.**

4. **Tuttavia, se il magistrato di cui al comma 3 esercita le proprie funzioni presso un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte di appello che, ai sensi del**

2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1 ».

comma 1, risulta collegato per il biennio in corso al distretto di corte di appello di Roma, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello collegato a quello determinato ai sensi del comma 3.

5. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di **persona sottoposta alle indagini** ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1 ».

ART. 2.

1. L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

ART. 2.

1. *Identico:*

« ART. 1. – *(Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). – 1.* Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte di appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è individuato sulla base della tabella A allegata al presente decreto ».

« ART. 1. – *(Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). – 1.* Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte di appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è individuato sulla base **di una tabella, sorteggiata ogni due anni tra le tabelle A, B e C allegate al presente decreto**.

***2.* Al sorteggio di cui al comma 1 procede, in seduta pubblica, la Corte di cassazione, nel periodo compreso tra il 15 e il 30 novembre precedente la conclusione di ciascun biennio.**

***3.* La Corte di cassazione trasmette entro cinque giorni al Ministro di grazia e giustizia la tabella sorteggiata, che è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il successivo 31 dicembre ed è applicabile per il biennio successivo. Per i procedimenti iniziati sulla base della tabella applicabile nel biennio precedente, continua ad applicarsi tale tabella ».**

ART. 3.

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

ART. 3.

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale, è allegata la seguente tabella:

« *Tabella A* — Spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato:

da Roma a Perugia; da Perugia a Firenze; da Firenze a Genova; da Genova a Torino; da Torino a Milano; da Milano a Brescia; da Brescia a Venezia; da Venezia a Trento; da Trento a Trieste; da Trieste a Bologna; da Bologna a Ancona; da Ancona a L'Aquila; da L'Aquila a Campobasso; da Campobasso a Bari; da Bari a Lecce; da Lecce a Potenza; da Potenza a Catanzaro; da Cagliari a Palermo; da Palermo a Caltanissetta; da Caltanissetta a Catania; da Catania a Messina; da Messina a Reggio Calabria; da Reggio Calabria a Catanzaro; da Catanzaro a Salerno; da Salerno a Napoli; da Napoli a Roma ».

procedura penale, **sono allegate le tabelle A, B e C annesse alla presente legge.**

ART. 4.

1. Ai fini della individuazione della tabella di cui all'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, per il biennio 1997-1998, la Corte di cassazione procede al sorteggio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La tabella è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro i quindici giorni successivi ed è applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione.

2. L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica a tutti i procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore per i quali non sia già intervenuta la trasmissione degli atti al pubblico ministero competente in base alla disciplina precedente.

ART. 4.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica nei procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo. Se vi è connessione di procedimenti, la competenza si determina con riferimento alla data in cui è stato commesso il reato più grave o, in caso di pari gravità, il primo reato.

Soppresso.

ANNESSO
(articolo 3)

TABELLA A

Dal distretto di	Al distretto di
Roma	Firenze
Perugia	Genova
Firenze	Torino
Genova	Milano
Torino	Brescia
Milano	Venezia
Brescia	Trento
Venezia	Trieste
Trento	Bologna
Trieste	Ancona
Bologna	L'Aquila
Ancona	Campobasso
L'Aquila	Bari
Campobasso	Lecce
Bari	Potenza
Lecce	Catanzaro
Potenza	Cagliari
Catanzaro	Palermo
Cagliari	Caltanissetta
Palermo	Catania
Caltanissetta	Messina
Catania	Reggio Calabria
Messina	Catanzaro
Reggio Calabria	Salerno
Salerno	Roma
Napoli	Perugia

TABELLA B

Dal distretto di	Al distretto di
Roma	Genova
Perugia	Torino
Firenze	Milano
Genova	Brescia
Torino	Venezia
Milano	Trento
Brescia	Trieste
Venezia	Bologna
Trento	Ancona
Trieste	L'Aquila
Bologna	Campobasso
Ancona	Bari
L'Aquila	Lecce
Campobasso	Potenza
Bari	Catanzaro
Lecce	Cagliari
Potenza	Palermo
Catanzaro	Caltanissetta
Cagliari	Catania
Palermo	Messina
Caltanissetta	Reggio Calabria
Catania	Roma
Messina	Salerno
Reggio Calabria	Napoli
Salerno	Perugia
Napoli	Firenze

TABELLA C

Dal distretto di	Al distretto di
Roma	Ancona
Perugia	Bologna
Firenze	L'Aquila
Genova	Trento
Torino	Trieste
Milano	Perugia
Brescia	Firenze
Venezia	Genova
Trento	Torino
Trieste	Milano
Bologna	Brescia
Ancona	Napoli
L'Aquila	Roma
Campobasso	Catanzaro
Bari	Venezia
Lecce	Salerno
Potenza	Messina
Catanzaro	Catania
Cagliari	Reggio Calabria
Palermo	Cagliari
Caltanissetta	Potenza
Catania	Bologna
Messina	Bari
Reggio Calabria	Palermo
Salerno	Campobasso
Napoli	Lecce

PROPOSTA DI LEGGE

—

n. 1992, d'iniziativa del deputato Maiolo

ART. 1.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 11 – *(Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). — 1.* I procedimenti penali in cui il magistrato può assumere la qualità di persona sottoposta alle indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni ovvero le esercitava al momento del fatto, sono di competenza, rispettivamente, del pubblico ministero e del giudice, ugualmente competenti per materia, appartenenti al circondario individuato mediante sorteggio, con l'esclusione dei circondari appartenenti al medesimo di stretto. Procede al sorteggio una sezione penale della Corte di Cassazione, designata mediante rotazione periodica semestrale. Il pubblico ministero o il giudice che dichiarano la propria incompetenza ai sensi del presente comma trasmettono tempestivamente gli atti del procedimento penale alla Corte di Cassazione per l'assegnazione.

2. La sezione penale della Corte di Cassazione procede al sorteggio in camera di consiglio, secondo le forme di cui all'articolo 127, con ordinanza da emanare entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. Con l'assegnazione al pubblico ministero o al giudice ritenuti competenti sono considerati risolti anche eventuali conflitti di competenza.

3. I procedimenti penali connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta alle indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato ai sensi dei commi 1 e 2 ».

ART. 2.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica a tutti i procedimenti ed i processi in corso alla data della sua entrata in vigore, salvo che sia già stata pronunziata sentenza in appello.

ART. 3.

1. Il pubblico ministero o il giudice di primo grado o di appello, nella cui cancelleria si trovano gli atti dei procedimenti o dei processi penali in cui un magistrato può assumere o ha assunto la qualità di persona sottoposta alle indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, dichiara con ordinanza la propria incompetenza e trasmette gli atti alla Corte di Cassazione che provvede ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo1 della presente legge.

2. Gli atti delle indagini preliminari già svolti possono essere utilizzati entro i limiti di cui al comma 3 dell'articolo 54 del codice di procedura penale.

DDL13-1846-1992A
Lire 500